



Divieto di esercizio della professione di Podologo all'interno delle farmacie dei servizi

Documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP

Commissione di albo nazionale Podologi

Gruppo di lavoro

Vito Michele Cassano, Stefano Massimiani (delegato AGML), Daniela Risso, Vincenzo Di Salvatore, Alessio Gigantino, Gianluca Giorgi, Martina Piombino, Rodolfo Tramonta.

Con il supporto del gruppo AGML e il parere e la revisione del prof. Daniele Rodriguez.

Il coordinamento redazionale a cura della sezione AGML.

Sommario

Introduzione.	4
Descrizione.	4
Professionisti che collaborano con la farmacia dei servizi	4
Prestazioni erogabili dalle farmacie dei servizi	4
Attualizzazione della funzione assunta dalla farmacia dei servizi.....	4
Aspetti giuridici della presenza di altri operatori presso le farmacie dei servizi	5
Specifiche normative della professione di Podologo in materia di educazione sanitaria	6
Divieto di esercizio del Podologo nella farmacia dei servizi.....	6
Appendice.	7
Riferimenti normativi.....	7

Introduzione.

Il Servizio sanitario nazionale (SSN) identifica la farmacia dei servizi come struttura di erogazione di prestazioni a livello territoriale. Essa rappresenta un'evoluzione dell'attività professionale nell'ambito delle cure primarie. Nasce dalla volontà di ampliare i servizi territoriali per favorire la deospedalizzazione della sanità ampliando il ruolo che le farmacie in ambito territoriale nel SSN. Questo documento si pone l'obiettivo di esplicitare le ragioni del divieto d'esercizio professionale del Podologo all'interno delle cosiddette *farmacie dei servizi*.

Descrizione.

Professionisti che collaborano con la farmacia dei servizi

Il [decreto ministeriale del 16 dicembre 2010](#) stabilisce i profili ed i requisiti dei professionisti che possono lavorare all'interno delle farmacie dei servizi. La normativa prevede l'erogazione di prestazioni di Infermieri e Fisioterapisti che possono svolgere la loro attività nelle farmacie dei servizi o al domicilio degli assistiti. È obbligo del titolare della farmacia verificare che questi professionisti siano abilitati e iscritti agli ordini professionali. Le prestazioni possono essere erogate a carico del SSN, previa prescrizione medica, e l'attività svolta non è assimilabile a uno "studio professionale" o a un "ambulatorio".

Nel dettaglio:

- **l'Infermiere** può eseguire analisi di autocontrollo, partecipare a programmi di educazione sanitaria e aderenza alle terapie, eseguire iniezioni e medicazioni. Queste attività possono essere svolte anche a domicilio, se previsto dagli accordi regionali;
- **il Fisioterapista** può effettuare interventi di cura e riabilitazione motoria, psicomotoria e viscerale, definendo programmi riabilitativi e verificando l'efficacia del trattamento.

Prestazioni erogabili dalle farmacie dei servizi

Le farmacie dei servizi possono offrire:

- prenotazioni di prestazioni ambulatoriali specialistiche,
- prestazioni analitiche di prima istanza per l'autocontrollo,
- servizi professionali specifici,
- partecipazione a programmi di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria.

Attualizzazione della funzione assunta dalla farmacia dei servizi

[L'Accordo Stato-Regioni sulle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, siglato il 17 ottobre 2019](#), aggiunge ulteriori interventi di completamento/attualizzazione della funzione assunta dalla farmacia nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute. Nello specifico definiscono:

- la "Farmacia di Comunità Presidio sociosanitario polivalente che assolve appieno alla necessità della popolazione aumentando la fruibilità dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)" rimodulandone il ruolo, non più astretto nella funzione "commerciale" di erogazione dei farmaci, in "Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio sanitario nazionale".

Il [DM 77 del 2022](#) “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” nell’allegato esplicativo alla voce “Sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN” disegnano la nuova funzione che le farmacie dovranno assumere all’interno della rete assistenziale territoriale.

In tale paragrafo le farmacie convenzionate, proprio perché ubicate stabilmente e capillarmente sull’intero territorio, assumono il vero ruolo del concessionario di un pubblico servizio salutare. Saranno pertanto tenute a rappresentare l’istituzione pubblica nella somministrazione dei farmaci e affini nonché nello svolgimento di compiti assistenziali primari ben più allargati.

Il [DGR 848/2023 della Regione Lombardia](#) integra l’accordo di cui sopra specificando i requisiti strutturali ed organizzativi necessari per l’erogazione dei servizi in regione tra i quali si fa riferimento ai locali dove vengono erogate le prestazioni, alla strumentazione e alle tecnologie utilizzate nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e alla formazione del personale che lavora nelle farmacie dei servizi.

Aspetti giuridici della presenza di altri operatori presso le farmacie dei servizi

Nella nota prot. n. 202002001 dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, relativa ad una richiesta della Cda dei Podologi di Bari-Taranto-BAT datata 29 luglio 2020, si esprime parere favorevole alla presenza del Podologo nelle farmacie dei servizi. Il parere è formulato in base alle seguenti sentenze:

- [sentenza del TAR Umbria n. 421/2014](#), che permette la presenza di professionisti sanitari all’interno delle farmacie, nello specifico esercenti la professione di Tecnico audioprotesista, a fronte del rispetto di determinati requisiti strutturali che la farmacia deve rispettare per poter ospitare il professionista Tecnico audioprotesista;
- [sentenza TAR Lombardia sez. Brescia n. 1692/2016](#) che, pur vietando il cumulo oggettivo delle professioni sanitarie, permette la partecipazione di professionisti sanitari all’interno delle farmacie per specifiche giornate di sensibilizzazione, educazione sanitaria e prevenzione rispetto a patologie socialmente impattanti;
- [sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/17](#) che rileva come l’art. 102 del [RD n. 1265 del 1934](#) deve essere interpretato anche alla luce di quanto prevede l’art.1 comma 2 lett. c) del [DLgs n. 153 del 2009](#) che espressamente consente, tra i nuovi servizi delle farmacie, la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale. La sentenza del Consiglio di Stato al punto 4.7 evidenzia che non si incorre nelle violazioni di detta normativa quando è posta in essere una collaborazione tra professionisti sanitari e farmacie in programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale volti a realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, perseguite dall’art.11, comma 1 lett. b) e lett. c) della [legge n. 69 del 2009](#), nonché organizzando giornate di prevenzione attraverso visite mediche.

Alla luce di quanto spiegato dal Consiglio di Stato le farmacie possono organizzare giornate di prevenzione all’interno di programmi regionali e nazionali a condizioni ben precise e non in modo indiscriminato.

Tutte queste fonti citate paiono incentrare i loro contenuti esclusivamente sulla possibilità di “altre professioni sanitarie” a prestarsi a giornate di prevenzione o di informazione sanitaria presso le farmacie dei servizi con carattere di sporadicità e non di regolare periodicità. Tuttavia, in base alle sentenze citate,

L'Ordine dei Farmacisti non ha dato dimostrazione del perché abbia potuto esprimere parere favorevole alla presenza del Podologo nelle farmacie dei servizi. Emerge possibile altresì la partecipazione delle professioni sanitarie a programmi di sensibilizzazione ed educazione sanitaria rivolti alla popolazione che si tengono all'interno delle farmacie dei servizi.

Specifiche normative della professione di Podologo in materia di educazione sanitaria

Il [DM 14 settembre 1994, n. 666](#) “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo” in materia di assistenza ed educazione sanitaria al comma 2 recita: “Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.”

Il [Codice deontologico del Podologo](#) all'art. 6 - *Promozione della Salute, ambiente e salute globale* afferma che il Podologo “...collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri,...”.

Divieto di esercizio del Podologo nella farmacia dei servizi

- Viste le normative di cui sopra che regolano giuridicamente le farmacie dei servizi e ne specificano le prestazioni eseguibili per conto del SSN e il personale sanitario coinvolto nell'espletamento delle stesse, dove vengono identificate le professioni dei soli Infermieri e Fisioterapisti, i requisiti strutturali e le specifiche prestazioni eseguibili dai suddetti professionisti;
- viste le fonti giudiziarie presentate dall'Ordine dei Farmacisti di Bari che da sole risultano insufficienti a superare di fatto quanto espressamente sancito dal [DM 16 dicembre 2010](#);
- visto l'art.6 del [Codice deontologico del Podologo](#) che prevede la prestazione di opere di promozione alla salute della cittadinanza;

È fatto divieto al Podologo di operare in maniera subordinata e continuativa all'interno delle farmacie dei servizi.

L'operato del Podologo all'interno delle farmacie dei servizi si deve perciò limitare ad attività di promozione della salute che si svolgano nell'ambito di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie di competenza podologica a forte impatto sociale, realizzati a livello nazionale e regionale e attraverso accordi tra le farmacie dei servizi e gli albi dei Podologi territorialmente competenti.

Appendice.

Riferimenti normativi

- [DM del 16 dicembre 2010, n. 5226](#) “*Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali*” (consultabile in [Gazzetta Ufficiale](#))
- [Accordo Stato Regioni sulle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità del 17 ottobre 2019.](#)
- [DGR 8 agosto 2023 n. 848 della Regione Lombardia](#) “*Determinazioni Concernenti la Farmacia dei Servizi*”.
- [DM 77 del 23 maggio 2022](#) “*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale*”.
- [DM 14 settembre 1994, n. 666](#) “*Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del podologo*”.
- [Codice deontologico del Podologo del 18 novembre 2021.](#)